

CONSIGLIO PROVINCIALE DI GROSSETO

**Seduta del 04/07/2019
Deliberazione n° 14 del 04/07/2019**

OGGETTO

Approvazione modifica degli articoli 31 e 38 del Regolamento per la concessione e l'uso degli immobili provinciali

=====

Componenti presenti (*=assente):

Aldi Luca	Giuntini Marcello
Angelini Pierfrancesco	Grisanti Luca
Biagioni Marco	Limatola Francesco
Carlicchi Rinaldo	(*) Mascagni Lorenzo
Ceccherini Bruno	Ciaramella Olga
Vivarelli Colonna Antonfrancesco (Presidente della Provincia)	

Presenti n. 10

Presiede il Presidente della Provincia

Partecipa il Segretario Generale

Scrutatori: Angelini Pierfrancesco, Limatola Francesco

=====

I
P 776/2019

AREA EDILIZIA, PATRIMONIO E SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

Approvazione modifica degli articoli 31 e 38 del Regolamento per la concessione e l'uso degli immobili provinciali

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Grosseto, 18/06/2019

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Silvia Petri

=====

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole

Grosseto, 27/06/2019

IL DIRIGENTE

Avv. Emilio Ubaldino

=====

PROPONENTE

Il Presidente

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

===== **RISERVATO AL SEGRETARIO GENERALE** =====

Visti i sovrastanti pareri;

Il presente provvedimento è stato adottato dal Consiglio Provinciale, preso atto di quanto emerso nel dibattito, in allegato "A".

IL PRESIDENTE

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO

Avv. Emilio Ubaldino

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RICHIAMATA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 27/01/2017 avente ad oggetto “ elezioni del Presidente della Provincia ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, del 08/01/2017;

VISTA la deliberazione n. 1 del 27/02/2019 avente ad oggetto: “Elezioni del Consiglio Provinciale, ai sensi della Legge 56/2014, del 10 FEBBRAIO 2019. Convalida degli eletti”;

VISTO il Regolamento per la concessione e l'uso degli immobili provinciali approvato con deliberazione del C.P. n. 6 del 02.05.2011;

VISTO più nello specifico il capo IV del medesimo regolamento recante la disciplina degli impianti sportivi;

DATO ATTO che l'art. 27 suddivide gli impianti sportivi in proprietà o in uso alla Provincia di Grosseto in impianti di tipologia A “*palestre*” e di tipologia B “*Altri impianti sportivi*”;

ATTESO che gli artt. 30, 31, 32 disciplinano tre diverse tipologie di concessione ovvero:

- concessione in uso su base oraria (art. 30);
- concessione in uso ai comuni (art. 31);
- concessione a terzi soggetti della gestione complessiva degli impianti (art. 32);

CONSIDERATO che l'art. 29 stabilisce che gli impianti sportivi di cui alla tipologia A dell'art. 27 potranno essere concessi unicamente secondo le modalità di cui all'art. 30 mentre quelli di cui alla tipologia B potranno essere concessi secondo tutte le modalità sopra riportate;

RILEVATO che di seguito l'art. 38 recante la disciplina della durata, proroga e revoca delle concessioni stabilisce al comma 1, lett. b. che le convenzioni di concessione degli impianti sportivi di cui agli articoli 31 e 32 possono avere durata da 3 (tre) ad anni 5 (cinque) e nel caso in cui il Comune concessionario o i soggetti di cui all'art. 32 intendano effettuare a loro carico degli interventi strutturali all'impianto, la convenzione potrà essere estesa a nove;

DATO ATTO che è prevista la possibilità di prorogare il termine dei nove anni di ulteriori nove anni solo per i comuni concessionari ex art. 31, comma 3;

CONSIDERATO che dall'esperienza maturata in questi anni nell'ambito delle concessioni degli impianti sportivi di cui all'art. 32, siano essi i soggetti di cui al medesimo art 32 che i Comuni, è chiaramente emerso che dinanzi all'impegno economico assunto dai terzi soggetti per interventi strutturali è necessario prevedere un termine di durata di concessione volto a sostenere l'equilibrio economico finanziario della concessione e legato al tempo necessario al recupero degli investimenti;

DATO ATTO che quasi tutti gli impianti sportivi di cui alla tipologia B, tra cui rientrano anche gli impianti natatori, necessitano di interventi strutturali di rilevante entità economica anche in termini di manutenzione straordinaria con tempi di ritorno economico sicuramente superiori a quelli previsti nelle vigenti disposizioni regolamentari;

RILEVATO che per tutto quanto sopra si ritiene opportuno riconoscere sia ai terzi soggetti che ai Comuni che prendono in gestione detti impianti, accollandosi interventi strutturali e/o agli impianti per il corretto funzionamento degli stessi, la possibilità di avere una concessione di una durata ultraquinquennale ai sensi e per gli effetti di quanto statuito dall'art. 168 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che in tale direzione si deve procedere alla parziale modifica della predisposizione finale dell'art. 31, comma 3 del Regolamento in oggetto che riporta come segue:

(...omissis...) Qualora il Comune intendesse effettuare degli interventi strutturali all'impianto concesso in uso, a suo pieno carico, la durata della convenzione potrà essere ampliata a nove anni, con possibilità di proroga (...omissis...)

nel testo di seguito riportato:

(...omissis...) Qualora il Comune intendesse effettuare degli interventi strutturali all'impianto concesso in uso, a suo pieno carico, per la durata della concessione si rinvia a quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, punto b) (...omissis...)

DATO altresì che sempre nella medesima ottica occorre modificare anche l'art. 38, comma 1 punto b) del Regolamento che dispone:

per le concessioni di cui agli articoli 31 e 32: da anni 3 (tre) ad anni 5 (cinque). Nel caso in cui il Comune concessionario o i soggetti di cui all'art. 32 intendano effettuare a loro carico degli interventi strutturali all'impianto, la convenzione potrà essere estesa a 9 (nove) anni.

nel testo di seguito riportato:

(...omissis...)per le concessioni di cui agli articoli 31 e 32: da anni 3 (tre) ad anni 5 (cinque). Nel caso in cui il Comune concessionario o i soggetti di cui all'art. 32 intendano effettuare a loro carico degli interventi strutturali all'impianto la durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara in funzione dei lavori e/o degli interventi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore ad anni 18 e commisurata al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione (...omissis...)

Le convenzioni di concessione nel caso di durata ultraquinquennale devono necessariamente prevedere una speciale tutela dell'Amministrazione concedente per i casi di inadempimento del concessionario e per le ipotesi di fallimento /concordato preventivo del suddetto concessionario. Le polizze fidejussorie ove previste sono necessariamente adeguate al periodo della concessione.

DATO ATTO che ai sensi l'art. 49 del D. Lgs.vo 267/00 sono stati richiesti e formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Per quanto sopra espresso,

DELIBERA

1. di approvare le modifiche degli artt. 31, comma 3 e 38, comma 1 punto b) del Regolamento per la concessione e l'uso degli immobili provinciali stabilendo la possibilità di prevedere un termine di durata delle concessioni di cui agli artt. 31 e 32 ultraquinquennale e fino ad un massimo di 18 anni;
2. di dare atto che per quanto sopra gli articoli sopra citati vengono modificati come segue:

Art. 31, comma 3 TESTO VECCHIO

(...omissis...) Qualora il Comune intendesse effettuare degli interventi strutturali all'impianto concesso in uso, a suo pieno carico, la durata della convenzione potrà essere ampliata a nove anni, con possibilità di proroga.(...omissis..)

Art. 31, comma 3 TESTO NUOVO

(...omissis...) Qualora il Comune intendesse effettuare degli interventi strutturali all'impianto concesso in uso, a suo pieno carico, per la durata della concessione si rinvia a quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, punto b) (...omissis..)

Art. 38, comma 1 punto b) TESTO VECCHIO:

per le concessioni di cui agli articoli 31 e 32: da anni 3 (tre) ad anni 5 (cinque). Nel caso in cui il Comune concessionario o i soggetti di cui all'art. 32 intendano effettuare a loro carico degli interventi strutturali all'impianto, la convenzione potrà essere estesa a 9 (nove) anni.

Art. 38, comma 1 punto b) TESTO NUOVO:

(...omissis...) per le concessioni di cui agli articoli 31 e 32: da anni 3 (tre) ad anni 5 (cinque). Nel caso in cui il Comune concessionario o i soggetti di cui all'art. 32 intendano effettuare a loro carico degli interventi strutturali all'impianto la durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara in funzione dei lavori e/o degli interventi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore ad anni 18 e commisurata al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione (...omissis...)

Le convenzioni di concessione nel caso di durata ultraquinquennale devono necessariamente prevedere una speciale tutela dell'Amministrazione concedente per i casi di inadempimento del concessionario e per le ipotesi di fallimento /concordato preventivo del suddetto concessionario. Le polizze fidejussorie ove previste sono necessariamente adeguate al periodo della concessione.

3. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere alle relative forme di pubblicità;
4. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio on line dell'Ente.

Deliberazione consiliare n° 14 del 04/07/2019**ALLEGATO "A"**

La proposta iscritta al punto n. 5 dell'ordine del giorno: Approvazione modifica degli articoli 31 e 38 del Regolamento per la concessione e l'uso degli immobili provinciali, viene introdotta dal Consigliere Pierfrancesco Angelini, interviene la Dirigente Silvia Petri.

La proposta di deliberazione in oggetto viene quindi posta in votazione, per alzata di mano, con il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente della Provincia

COMPONENTI PRESENTI	N 10
COMPONENTI ASTENUTI	N 0
COMPONENTI VOTANTI	N 10
VOTI FAVOREVOLI	N 10
VOTI CONTRARI	N 0

La stesura integrale degli interventi, per le necessarie operazioni di trascrizione delle bobine di registrazione, sarà portata in approvazione in una successiva seduta consiliare.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Emilio Ubaldino

FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA

La presente deliberazione:

- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della L. 18 giugno 2009, n.69, è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico in data 05/07/2019 e vi è rimasta per 15 gg consecutivi.
- Ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D. Lgs. n°267 del 2000, è divenuta esecutiva, in data 16/07/2019 per decorrenza del termine dalla data di pubblicazione.

Grosseto, 24/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Emilio Ubaldino